

AUTORITA' D'AMBITO N. 5 ASTIGIANO MONFERRATO

Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n°3 - 14100 ASTI
Tel. 0141/351442 - Fax 0141/592263
E-mail infoato5@legalmail.it
www.ato5astigiano.it

CONFERENZA DELL'AUTORITA' D'AMBITO N. 5 "ASTIGIANO - MONFERRATO"

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 17 DEL 08.08.2014

OGGETTO

REGOLAMENTO DI UTENZA E CONDIZIONI DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE CHE RECAPITANO NEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI DEPURAZIONE DEL BACINO DEL BELBO - AI24BELBO - APPROVAZIONE

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **08** del mese di **agosto** alle ore **10.15** presso gli uffici dell'Autorità d'Ambito, in Via Antica Zecca, 3, convocati con lettera prot. n. 819 del 31.07.2014 del Presidente dell'Autorità d'Ambito, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della Convenzione Istitutiva dell'Autorità d'Ambito per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, si è riunita la Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 5 "Astigiano-Monferrato" con la seguente composizione:

Num. Ord	Ente rappresentato	Rappresen	Nominativo	Pres.	Ass	Rappres. Presente
1	Area Omogenea "A"	24,98	Magnone Mario	X		24,98
2	Area Omogenea "B"	11,90	Gerbi Vincenzo	X		11,90
3	Area Omogenea "C"	19,36	Bianchino Alberto	X		19,36
4	Area Omogenea "D"	18,76	Curto Marco	X		18,76
5	Provincia di Asti	18,22	Marengo Angelo	X		18,22
6	Provincia di Alessandria	5,76			X	
7	Provincia di Torino	1,02			X	
		100,00		5	2	93,22

Presiede la seduta il Prof. Vincenzo Gerbi, Presidente dell'Autorità d'Ambito n. 5 "Astigiano - Monferrato".

Partecipano all'assemblea il Direttore dell'Autorità d'Ambito, Ing. Giuseppe Giuliano e il Dott. Gennaro Pugliese, Collaboratore dell'Autorità d'Ambito, con funzioni di verbalizzante.



**LA CONFERENZA DELL'AUTORITA' D'AMBITO N. 5
"ASTIGIANO - MONFERRATO"**

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" che dispone che gli Enti Locali debbano organizzare il Servizio Idrico Integrato nelle forme e nei modi di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 "Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n° 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche";

VISTA la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani" che ha confermato in capo agli enti locali, ai sensi dell'art. 142 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato;

VISTA la Convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito per l'organizzazione del servizio idrico integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti l'A.T.O. 5 "Astigiano-Monferrato";

PREMESSO che:

- o nel bacino idrografico del Torrente Belbo e tributario Tinella è operante uno schema di raccolta dei reflui conferiti dalle reti fognarie comunali e dalle attività produttive del comparto enotecnico, attività prevalente e fiorente in quel contesto territoriale, inizialmente di tipo consortile con recapito finale dei reflui all'impianto di depurazione di Santo Stefano Belbo (CN) e che lo schema del servizio, nella sua continuità idrografica, serve n. 4 Comuni dell'ATO n. 5 *Astigiano-Monferrato* e n. 3 Comuni dell'ATO n. 4 *Cuneese* configurando pertanto l'agglomerato sotto il profilo amministrativo come "inter-ATO";
- o lo schema impiantistico realizzato dal Consorzio Intercomunale Depurazione Acque Reflue (Consorzio CIDAR), è stato, con la delimitazione degli Ambiti, suddiviso in due tronconi "amministrativi": le reti intercomunali di 4 Comuni Astigiani (Costigliole d'Asti, Castagnole Lanze, Colosso, Coazzolo) sono state perimetrate in ATO n. 5 mentre la restante parte delle reti (3 Comuni Cuneesi: Santo Stefano Belbo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo) ed il depuratore consortile sono stati perimetrati all'interno dell'ATO n.4;

RICHIAMATA la deliberazione n. 28 del 19.10.2010 con la quale è stata approvata la Convenzione tra l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 4, l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 5, le Società Intercomunale Servizi Idrici Srl (SISI Srl) e TECNOEDIL S.p.A. (gestori di riferimento ATO4) e il gestore Acquedotto Valtiglione SpA che regola la collaborazione per la regolamentazione del servizio di depurazione reflui dei Comuni di Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Santo Stefano Belbo, Costigliole d'Asti, Castagnole Lanze, Colosso e Coazzolo che confluiscono al depuratore generale di Santo Stefano Belbo;



RICHIAMATO, in particolare, l'art. 8 della predetta convenzione che prevede che l'Ato4 e l'Ato5, sentito il Gestore dell'impianto di depurazione di Santo Stefano Belbo, dovranno definire uno specifico Regolamento per il servizio di trattamento reflui che disciplinerà gli scarichi che recapitano al depuratore stesso, vale a dire delle attività produttive e delle attività assimilate alle domestiche, ad esclusione degli scarichi che provengono esclusivamente da insediamenti di tipo residenziale e/o da servizi igienici;

RILEVATO che tale attività si inserisce in quella più ampia che fa riferimento al Contratto di Fiume del Torrente Belbo, sottoscritto in data 9 luglio 2010, che si configura come uno strumento di programmazione negoziata, mirato allo sviluppo sostenibile del territorio, finalizzato a dare attuazione al Piano di Tutela delle Acque e al Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po;

RILEVATO, altresì, che il Piano di Azione del Contratto di Fiume ha previsto la definizione del presente regolamento quale strumento fondamentale per raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti dalla Direttiva Europea WFD 2000/60;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità d'Ambito n. 18 del 03.07.2013 con la quale è stato approvato il "Regolamento di utenza e condizioni di fornitura del servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue delle attività produttive ed assimilate alle domestiche che recapitano negli impianti pubblici di depurazione del Bacino del Belbo - A124Belbo" e si è altresì stabilito che la sua entrata in vigore era subordinata all'approvazione del medesimo da parte dell'Autorità d'Ambito n. 4 Cuneese e dell'Autorità d'Ambito n. 6 Alessandrino;

DATO ATTO che il predetto regolamento non è stato approvato da parte dell'Autorità d'Ambito n. 4 Cuneese;

CONSIDERATO che nel periodo inverno 2013 - primavera 2014 vi sono stati una serie di incontri finalizzati ad individuare un testo condiviso;

VISTO l'allegato "Regolamento di utenza e condizioni di fornitura del servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue delle attività produttive ed assimilate alle domestiche che recapitano negli impianti pubblici di depurazione del Bacino del Belbo - A124Belbo", condiviso e valutato positivamente dalla Cabina di Regia del Contratto di Fiume Belbo nella riunione del 29 luglio u.s.;

DATO ATTO che l'allegato regolamento:

- disciplina l'erogazione del servizio di raccolta, collettamento e depurazione dei reflui delle attività industriali nonché di quelle assimilate alle domestiche che recapitano nelle pubbliche fognature, con scarico terminale nei corpi idrici superficiali individuati nel piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, ricompresi nell'area idrografica A124 BELBO - Unità Sistemica di riferimento del piano di Tutela delle Acque (PTA);
- integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, delle norme convenzionali e contrattuali e che persegue l'obiettivo di favorire l'uniformità di erogazione del servizio di fognatura e depurazione del territorio ricompreso nel bacino del Belbo, al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla Direttiva 2000/60CE, in applicazione di quanto disposto dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico

del Fiume Po, dal Piano di Tutela delle Acque e in attuazione al piano di Azione del Contratto di Fiume del Torrente Belbo – Linea di Azione I – riduzione dell'inquinamento delle acque;

- sostituisce le precedenti regolamentazioni relative al servizio di fognatura e depurazione per le attività industriali nonché per quelle assimilate alle domestiche afferenti a scarichi che recapitano nel Bacino del Belbo;
- è soggetto alla presa d'atto e condivisione della Cabina di Regia del Contratto di Fiume Belbo e dell'approvazione dell'Ato4 Cuneese, dell'Ato5 Astigiano Monferrato e dell' Ato6 Alessandrino;

DATO ATTO che il presente regolamento sarà adeguato qualora dovessero intervenire modifiche normative che determinino la necessità di apportare modifiche, con particolare riferimento alle emanande norme dell'Autorità per l'energia elettrica e il servizio idrico;

VALUTATO di condividere l'allegato regolamento proposto dalla Cabina di regia del Contratto di Fiume Belbo;

DATO ATTO che il regolamento entrerà in vigore nel momento in cui sarà approvato da tutte le Autorità d'Ambito competenti (Ato4, Ato5 ed Ato6) e che, in occasione della riunione della Cabina di Regia del 29 luglio u.s. (come risulta dal relativo verbale), si è valutato che le predette approvazioni possano intervenire entro il 2014 permettendone l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2015;

DATO ATTO che è stato espresso favorevolmente il parere in linea tecnica dal Direttore dell'Ato5, quale risulta apposto sulla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per poter validamente deliberare, come previsto dall'art. 11 comma 1 della Convenzione;

a voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote 93,22/100



DELIBERA



1. di approvare il "Regolamento di utenza e condizioni di fornitura del servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue delle attività produttive ed assimilate alle domestiche che recapitano negli impianti pubblici di depurazione del Bacino del Belbo – Al24Belbo", allegato al presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente regolamento sarà adeguato qualora dovessero intervenire modifiche normative che determinino la necessità di apportare modifiche, con particolare riferimento alle emanande norme dell'Autorità per l'energia elettrica e il servizio idrico;
3. di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore nel momento in cui sarà approvato da tutte le Autorità d'Ambito competenti (Ato4, Ato5 ed Ato6) e che, in



occasione della riunione della Cabina di Regia del 29 luglio u.s. (come risulta dal relativo verbale), si è valutato che le predette approvazioni possano intervenire entro il 2014 permettendone l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2015;

4. di trasmettere il presente provvedimento all'Autorità d' Ambito n. 4 Cuneese, all'Autorità d' Ambito n. 6 Alessandrino, alla Regione Piemonte – Direzione Ambiente, alle Province di Alessandria, Asti e Cuneo, alla Cabina di Regia del Contatto di Fiume Belbo, all'ARPA Piemonte – Direzione centrale, all'ARPA – Dipartimento di Asti, ai Comuni dell'Ato5 dell'asta del Belbo, ai Gestori di Ato5 Acquedotto Valtiglione e Gestore Operativo Società Acque Potabili;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio dell'Autorità d'Ambito n. 5 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della Convenzione Istitutiva;
6. di dichiarare il presente provvedimento, con votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.






Regolamento di utenza e condizioni di fornitura del servizio di raccolta e depurazione della acque reflue delle attività produttive ed assimilate alle domestiche che recapitano negli impianti pubblici di depurazione del Bacino del Belbo – AI24Belbo

Contratto di Fiume Belbo - Linea d'azione I (riduzione dell'inquinamento delle acque)



ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.p.A.



SOCIETÀ INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.






CALSO s.p.a.


Condiviso dalla Cabina di Regia del Contratto del Fiume Belbo nella seduta del 29.07.2014

Approvato dalla Conferenza Ato4 con Deliberazione n. _____ del _____

Approvato dalla Conferenza Ato5 con Deliberazione n. _____ del _____

Approvato dalla Conferenza Ato6 con Deliberazione n. _____ del _____





INDICE

PREMESSE 3

Art. 1 – Area Idrografica di riferimento AI24Belbo 3

Art. 2 – Oggetto e finalità del Regolamento 3

Art. 3 – Validità del presente Regolamento 3

Art. 4 – Disciplina degli scarichi in pubblica fognatura -- Classificazione degli scarichi 4

Art. 5 – Ammissibilità degli scarichi 4

Art. 6 – Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura 4

Art. 7 – Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura.....5

Art. 8 – Prescrizioni particolari per gli scarichi 7

Art. 9 – Procedura per il rilascio dell'autorizzazione – scarichi di acque reflue industriali 8

Art. 10 – Modificazioni degli scarichi 8

Art. 11 – Scarichi di sostanze pericolose 9

Art. 12 – Divieto di diluizione degli scarichi ed acque meteoriche 9

Art. 13 – Sversamenti accidentali 9

Art. 14 – Scarichi vietati 10

Art. 15 – Impianti di pretrattamento 11

Art. 16 – Controllo degli scarichi 11

Art. 17 – Punti di controllo - Installazione di strumenti di misura e controllo 12

Art. 18 – Modalità di controllo degli scarichi industriali 13

Art. 19 – Applicazione della tariffa 13

Art. 20 – Sistema sanzionatorio e penalità 14

Art. 21 – Reclami 15

Art. 22 – Disposizioni finali 15

PREMESSE

La definizione del presente Regolamento trae inizialmente spunto dalla necessità di uniformare le modalità di scarico in fognatura dei reflui delle attività produttive che recapitano all'impianto di depurazione di Santo Stefano Belbo (CN).

Le due Ato ed i Gestori di riferimento in data 29 novembre 2010, hanno sottoscritto una convenzione per la regolamentazione del servizio di depurazione reflui dell'area "ex CIDAR".

L'art. 8 di tale convenzione prevede che le due Ato, sentito il Gestore dell'impianto di depurazione di Santo Stefano Belbo, definiscano uno specifico Regolamento per il servizio di trattamento reflui che disciplinerà gli scarichi che recapitano al depuratore stesso, vale a dire:

- delle attività produttive;
- delle attività assimilate alle domestiche, ad esclusione degli scarichi che provengono da servizi igienici e/o cucine o mense.

Tale attività si inserisce in quella più ampia che fa riferimento al Contratto di Fiume del Torrente Belbo sottoscritto in data 9 luglio 2010.

Il Contratto di Fiume si configura come uno strumento di programmazione negoziata, mirato allo sviluppo sostenibile del territorio, finalizzato a dare attuazione al Piano di Tutela delle Acque e al Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po.

Il Piano di Azione del Contratto di Fiume ha previsto la definizione del presente regolamento quale strumento fondamentale per raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti dalla Direttiva Europea WFD 2000/60.

Il presente Regolamento sarà adeguato qualora dovessero intervenire modifiche normative che determinino la necessità di apportarne rettifiche, con particolare riferimento alle emanate norme AEEGSI.

Art. 1 - Area Idrografica di riferimento AI24Belbo

1. Il presente Regolamento disciplina l'erogazione del servizio di raccolta, collettamento e depurazione dei reflui delle attività industriali nonché di quelle assimilate alle domestiche che recapitano nelle pubbliche fognature con scarico terminale nei corpi idrici superficiali individuati nel piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po ricompresi nell'area idrografica AI24 BELBO - Unità Sistemica di riferimento del piano di Tutela delle Acque (PTA).
2. L'allegato 1 riporta la cartografia del Bacino Idrografico e rii minori come da PTA.

Art. 2 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento agisce nell'ambito delle norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, delle norme convenzionali e contrattuali, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non sia qui espressamente indicato.
2. L'obiettivo del presente Regolamento è di favorire l'uniformità di erogazione del servizio di fognatura e depurazione del territorio ricompreso nel bacino del Belbo, al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla Direttiva 2000/60CE, in applicazione di quanto disposto dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po, dal Piano di Tutela delle Acque e in attuazione al piano di Azione del Contratto di Fiume del Torrente Belbo – Linea di Azione I – riduzione dell'inquinamento delle acque.

Art. 3 - Validità del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento integra e prevale, laddove in contrasto, sulle precedenti regolamentazioni relative al servizio di fognatura e depurazione per le attività industriali, nonché per quelle assimilate alle domestiche afferenti a scarichi che recapitano nel Bacino del Belbo.
2. Il presente Regolamento è soggetto all'approvazione dell'Ato4 Cuneese, dell'Ato5 Astigiano Monferrato e dell'Ato6 Alessandrino, su proposta della Cabina di Regia del Contratto di Fiume del Belbo. Il Regolamento entra in vigore il primo gennaio 2015.
3. I rapporti esistenti tra i Gestori del SII e gli Utenti in merito a autorizzazioni/convenzioni sono da ritenersi valide sino alla scadenza naturale.

Art. 4 - Disciplina degli scarichi in pubblica fognatura - Classificazione degli scarichi

1. In conformità alla vigente normativa nazionale e regionale, ai fini del presente Regolamento, si considerano:
 - ASSIMILATI AI DOMESTICI gli scarichi di acque reflue che rientrano nei disposti dell'art.2 del D.P.R. 227/2011
 - INDUSTRIALI qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività di produzione di beni o di servizi diverse dalle acque reflue domestiche o dalle acque meteoriche di dilavamento, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 74, comma 1, lett. h.

Art. 5 - Ammissibilità degli scarichi

1. Gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, nell'osservanza del presente regolamento, sono sempre ammessi, in conformità con la capacità del sistema depurativo e nel rispetto di quanto previsto nell'art. 6, commi 1 e 2.
2. Ai fini della verifica di conformità con il sistema depurativo, i titolari di attività che generano scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche devono comunicare le caratteristiche del proprio insediamento al Gestore dell'impianto di depurazione, utilizzando le schede da questo predisposte.
3. Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono ammessi, acquisito il parere favorevole del Gestore del servizio di depurazione.
4. Per i nuovi scarichi industriali, l'autorizzazione sarà subordinata alla capacità depurativa dell'impianto di depurazione asservito alla fognatura, verificata e certificata dal Gestore, sulla base del seguente ordine di preferenza:
 - a) acque reflue industriali;
 - b) rifiuti costituiti da acque reflue provenienti dallo stesso bacino di utenza dell'impianto di depurazione di cui all'art. 110, comma 3 del D. Lgs. 152/06 e smi;
 - c) rifiuti costituiti da acque reflue provenienti da un bacino di utenza diverso da quello dell'impianto di depurazione di cui all'art. 110, comma 3 del D. Lgs. 152/06 e smi.

Art. 6 - Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura

1. Per l'accettazione degli scarichi è facoltà del Gestore prescrivere la realizzazione di vasche di equalizzazione al fine di regolare l'immissione degli scarichi in pubblica fognatura, dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo dell'impianto pubblico di depurazione ed in relazione alle portate scaricate.
2. Il Gestore, esaminata la documentazione di cui all'art. 5, comma 2, verifica la capacità residua del sistema di fognatura e di depurazione pubblico; in conformità con le disposizioni dell' art. 107 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i, indica prescrizioni inerenti il rispetto di specifiche norme tecniche, nonché l'eventuale inserimento di idonei sistemi di pretrattamento, oltre ai già previsti sistemi di equalizzazione delle portate scaricate.
3. Il Gestore potrà inoltre indicare limiti al quantitativo giornaliero degli scarichi in fognatura di acque reflue, fino all'adeguamento del proprio sistema di fognatura e depurazione.
4. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, nel caso di nuovi scarichi, il Gestore del servizio di fognatura deve dare comunicazione ed acquisire il parere del Gestore dell'impianto di depurazione (qualora siano soggetti diversi) dell'istanza di allacciamento, prima dell'esecuzione dei lavori.
5. Gli scarichi di acque reflue assimilabili recapitanti in impianti sprovvisti di trattamento secondario e/o terziario in grado di garantire i limiti di emissione finale, al fine di perseguire gli obiettivi di qualità del corpo idrico, non possono essere accettati allo scarico con limiti superiori a quelli fissati in allegato A, tabella 1, del D.P.R. 227/2011 e s.m.i..

Art. 7 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura

1. Per l'accettazione degli scarichi è facoltà del Gestore indicare la realizzazione di vasche di equalizzazione al fine di regolare l'immissione degli scarichi in pubblica fognatura, dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo dell'impianto pubblico di depurazione ed in relazione alle portate scaricate, nonché sistemi di pretrattamento.
L'accettazione degli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura è soggetta alle norme tecniche, alle prescrizioni e ai limiti indicati dal Gestore, per i singoli impianti pubblici di depurazione, nel rispetto dell'effettiva capacità depurativa degli impianti.
Le attività che scaricano acque reflue industriali in pubblica fognatura sono tenute a realizzare e mantenere in piena efficienza gli impianti di pretrattamento necessari per il raggiungimento dei limiti richiesti in autorizzazione. Ogni intervento su detti impianti dovrà essere valutato e monitorato di concerto con il Gestore. Eventuali situazioni eccezionali di impossibilità tecnica di inserire impianti di pretrattamento saranno valutate dal Gestore.
2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque del Bacino idrografico del Belbo, nonché per uniformare, dal punto di vista qualitativo, gli scarichi delle attività industriali che recapitano in depuratori afferenti al Bacino, si stabiliscono i seguenti limiti massimi (indicati nella sottostante tabella) che saranno applicati nel rilascio di autorizzazioni e/o rinnovi. Deve, in ogni caso, essere rispettata la capacità depurativa degli impianti che comporta l'indicazione, da parte del Gestore, di limiti inferiori.
Il Gestore accetta gli scarichi nel rispetto della capacità depurativa degli impianti perseguendo il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico.

Gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in impianti provvisti di solo trattamento primario sono soggetti, nell'autorizzazione allo scarico, ai limiti della Tabella 3, allegato 5

alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per lo scarico in fognatura.

Gli scarichi esistenti non potranno, di norma, essere autorizzati con valori superiori ai limiti massimi della seguente tabella.

<i>Solidi Sospesi</i>	
Anno	SST (mg/l)
2016	1500
In relazione al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico il valore massimo autorizzabile dei SST (mg/l) dovrà tendere al valore 500 nell'anno 2018.	
2018	500

COD	
SCARICHI A MEDIO ED ALTO IMPATTO VOLUMETRICO con Volumi scaricati maggiori al 5% del volume dello scarico industriale totale (*).	Per le autorizzazioni in essere con valori di COD superiori a 10.000 mg/l a far data dal 2015 i rinnovi devono prevedere, progressivamente, una riduzione di almeno il 30% del limite autorizzato sino a raggiungere la quota di 10.000 mg/l.
SCARICHI A BASSO IMPATTO VOLUMETRICO con Volumi scaricati inferiori al 5% del volume dello scarico industriale totale (*).	I valori di COD scaricabili sono valutati dal Gestore in relazione agli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico da raggiungere.

(*) Per volume dello scarico industriale totale si intende il complessivo del volume afferente all'impianto pubblico di depurazione desumibile dalla sommatoria dei volumi indicati nelle autorizzazioni.

Per i nuovi allacciamenti di attività produttive il Gestore accetta gli scarichi nel rispetto della capacità depurativa degli impianti con la finalità del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico. I limiti autorizzabili non potranno essere superiori a:

- per i SST 500 mg/l;
- per il COD 10.000 mg/l;
- per gli scarichi ad alto impatto Volumetrico COD 8.000 (mg/l).

Ogni 3 anni la Cabina di Regia con il supporto dell'Arpa, opererà una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali del torrente Belbo, sulla base dei dati del monitoraggio regionale previsto in ottemperanza alla direttiva 2000/60/CE e al decreto 8 novembre 2010 n. 260. Pertanto, i limiti massimi previsti sopra nelle tabelle precedenti, potranno essere oggetto di revisioni qualora lo stato ambientale del Belbo non tenda verso il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale della Direttiva Europea.


Il Gestore potrà accettare gli scarichi in deroga ai limiti sopra indicati in base alle caratteristiche ed alla capacità residua di trattamento dell'impianto, fermo restando che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue

urbane, ai sensi della normativa vigente, e la tutela del corpo idrico ricettore anche in ordine alle disposizioni comunitarie.

3. Al fine di garantire la capacità di trattamento dell'impianto di depurazione e quindi un corretto scarico finale a tutela delle acque del Bacino del Belbo e per raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale previsti dal PTA, il Gestore dell'impianto di depurazione potrà proporre dei programmi di scarico in termini volumetrici/qualitativi temporali, per le attività industriali, che consentano un apporto costante sia giornaliero che stagionale. Tali programmi, a tutela degli utenti industriali, dovranno essere sottoposti all'attenzione dell'Autorità d'Ambito che esprimerà un nulla osta, previa consultazione dei Rappresentanti delle attività industriali. Spetta al Gestore del servizio di depurazione l'attività di controllo finalizzata al rispetto dei programmi approvati.

Art. 8 - Prescrizioni particolari per gli scarichi

1. I titolari degli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue industriali, oltre alle procedure previste per particolari condizioni nel Regolamento Regionale 1/R/2006 (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne), sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni di seguito indicate:
- a) le acque di scarico dei macelli devono essere sottoposte a separazione e raccolta del sangue, del contenuto stomacale, dei brandelli di carne e di grasso, al recupero dei grassi a mezzo di appositi pozzetti;
 - b) la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva, nonché le farine fossili e gli altri materiali utilizzati quali coadiuvanti nella filtrazione, devono essere raccolti e smaltiti in base alla normativa vigente in materia;
 - c) i bagni esausti di decapaggio, defosfatazione ed ogni altro trattamento superficiale dei metalli devono essere raccolti, prima della depurazione, in contenitori atti ad impedire lo sversamento accidentale in fognatura;
 - d) gli scarichi derivanti da cucine di ospedali, case di cura, per anziani, ristoranti, mense e attività similari devono essere dotati di un pretrattamento finalizzato alla separazione di grassi e oli adeguatamente dimensionato; in casi particolari, in relazione all'oggettiva difficoltà di realizzazione del sistema di pretrattamento, il Gestore verificherà la possibilità di omettere tale manufatto tenuto altresì conto dell'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione;
 - e) gli oli esausti o emulsionati devono essere raccolti e smaltiti a parte;
 - f) i distributori di carburante, le autorimesse, gli autolavaggi ed in genere gli insediamenti che diano luogo a scarichi saltuari di olii minerali, benzine e liquami leggeri, dovranno installare anche idonei dispositivi (separatori) per contenere entro i limiti autorizzati tali sostanze. I separatori dovranno essere vuotati e puliti, a cura del titolare, a regolari intervalli di tempo e, comunque, secondo necessità. Il materiale separato dovrà essere smaltito in modo corretto, senza provocare danni, e dell'avvenuta pulizia dovrà essere conservata la documentazione;
 - g) i laboratori fotografici dovranno smaltire i bagni esauriti di sviluppo e fissaggio, separatamente. Tali scarichi non potranno essere recapitati in fognatura;
 - h) i laboratori di analisi dovranno installare contenitori di adeguata capacità per lo stoccaggio e l'eventuale trattamento o conferimento a terzi di qualsiasi tipo di reflu non rientrante nei limiti di accettabilità in pubblica fognatura;



i) gli scarichi provenienti da attività sanitaria, case di cura, ospedali, laboratori di analisi mediche ed attività affini, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, devono essere sottoposti, se provenienti da reparti per malattie infettive, al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall'attivazione.

2. La suddetta elencazione non ha valore esaustivo, potendosi verificare la necessità che il Gestore determini ulteriori prescrizioni nel caso di specifiche lavorazioni od attività produttive.
3. La valutazione sull'adeguato dimensionamento e funzionamento degli impianti di pretrattamento e sulle azioni poste in essere dai titolari di scarichi particolari sarà effettuata dal Gestore in occasione della richiesta di allacciamento/autorizzazione alla pubblica fognatura e/o a seguito del verificarsi di situazioni anomale in termini di arrivo di reflui al depuratore. Il Gestore è autorizzato a prendere visione dei formulari e dei registri di carico e scarico che comprovino la regolare manutenzione ordinaria dei sistemi di pretrattamento.

Art. 9 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione – scarichi di acque reflue industriali

1. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali, che intendono attivare uno scarico nella pubblica fognatura, sono tenuti a munirsi della prescritta autorizzazione, prima dell'attivazione dello scarico.
2. La domanda di autorizzazione va inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio, nel rispetto dell'Art. 5 del DPR 227/2011 ed ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale.
3. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui si origina lo scarico. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo.
4. L'autorizzazione, rilasciata sotto forma di A.U.A., è valida per quindici anni dal momento del rilascio, salvo diversa durata prevista da autorizzazioni ambientali rilasciate dagli Enti competenti. A termini dell'art. 3, comma 1, del DPR 227/2011 almeno sei mesi prima della scadenza deve esserne richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Se nel periodo di validità dell'autorizzazione allo scarico non sono intervenute modifiche dello scarico e/o delle condizioni che lo determinano, la ditta non è tenuta a presentare la documentazione prevista dal presente Regolamento.
5. E' facoltà del Gestore richiedere ai titolari di scarichi industriali, la cui bolletta annua inerente la depurazione sia superiore a 20.000 Euro, una cauzione infruttifera o una polizza fidejussoria a garanzia della copertura di eventuali danni derivanti dal mancato rispetto del presente Regolamento e/o del contratto di Utenza e/o della regolarità dei pagamenti, dell'importo garantito pari al 20% del gettito tariffario annuo. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Gestore. La durata della fidejussione bancaria o della polizza assicurativa dovrà essere almeno pari alla durata dell'autorizzazione; lo svincolo della medesima avverrà solo alla risoluzione di tutte le pendenze in essere.

Art. 10 - Modificazioni degli scarichi

1. Per ogni diversa destinazione d'uso dell'insediamento, o in caso di ampliamento o ristrutturazione del medesimo da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse deve essere data idonea comunicazione.
2. In caso di variazione del titolare dello scarico, questa dovrà essere comunicata al SUAP, a mezzo di raccomandata, per quanto di competenza, entro 30 giorni dalla data della variazione, trasmettendo a tal fine visura camerale aggiornata.
3. La fine esercizio dell'attività autorizzata, mediante lettera raccomandata, dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno 30 giorni dalla data di cessazione dello scarico.

Art. 11 - Scarichi di sostanze pericolose

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 131 del D. Lgs. 152/06 e smi. Per tali scarichi, contenenti sostanze pericolose, il Gestore può indicare prescrizioni, a carico del titolare degli scarichi, l'installazione di strumenti in automatico che permettano di tenere sotto controllo la qualità dello scarico, ovvero i parametri ritenuti significativi, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione del Gestore per un periodo non inferiore a tre anni.
2. Per l'accettazione degli scarichi di cui al presente articolo, il Gestore stabilisce in aggiunta a quanto indicato nell'art. 7:
 - un trattamento particolare per gli scarichi parziali contenenti le sostanze pericolose prima della loro confluenza nello scarico generale;
 - la realizzazione di vasche di accumulo a perfetta tenuta idraulica da impiegare in caso di avaria degli impianti di pretrattamento delle acque reflue, aventi una capacità minima corrispondente al volume degli scarichi prodotti nell'arco di 24 ore lavorative, nonché al fine di regolare l'immissione degli scarichi in pubblica fognatura, dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo dell'impianto pubblico di depurazione ed in relazione alle portate.
3. Resta salva la facoltà da parte del Gestore di indicare di volta in volta idonee prescrizioni aggiuntive.

Art. 12 - Divieto di diluizione degli scarichi ed acque meteoriche

1. Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e smi, i valori limite di emissione previsti dal presente Regolamento non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
2. Il Gestore può indicare che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.
3. Le acque meteoriche dilavanti piazzali, tetti ecc. non potranno essere convogliate nel collettore afferente all'impianto di depurazione generale. Per gli impianti esistenti, verificata da parte del Gestore l'impossibilità di un diverso recapito delle acque meteoriche, l'utente

può scaricarle in fognatura previa autorizzazione, acquisito il parere favorevole del Gestore che potrà indicare la realizzazione di un allacciamento separato dotato di idoneo pozzetto d'ispezione.

Art. 13 - Sversamenti accidentali

1. Il titolare dello scarico deve adottare tutte le misure necessarie, prevedendo altresì opportune opere o manufatti, per evitare sversamenti accidentali in fognatura, nei corpi idrici, sul suolo e nel sottosuolo.
2. Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione, anche telefonica seguita da comunicazione scritta, al Gestore, al fine della adozione tempestiva degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto pubblico di depurazione cui lo scarico afferisce, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente occorso.
3. I soggetti responsabili dello sversamento sono tenuti a seguire le disposizioni impartite, anche telefonicamente, dal Gestore.
4. Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali, il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti ed il Gestore devono, tempestivamente, dare comunicazione alla Provincia, all'ARPA, al Comune ed all'Ato competenti per territorio.
5. Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedura, si deve provvedere a dare debita comunicazione direttamente all'Azienda Sanitaria Locale competente per il territorio.
6. Il soggetto responsabile dello scarico anomalo è tenuto, a pena di sospensione/revoca dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura, a provvedere a proprie spese a sostenere i costi della gestione straordinaria dell'impianto di depurazione, giustificati e rendicontati dal Gestore, dovuti allo sversamento anomalo.

Art. 14 - Scarichi vietati

1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, è vietato scaricare in pubblica fognatura sostanze potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai servizi di fognatura e di depurazione, per la salute pubblica e per la fauna ittica dei corpi ricettori finali e che possano arrecare pregiudizi ai manufatti fognari e al processo dell'impianto pubblico di depurazione.
2. A titolo esemplificativo, si trascrive di seguito un elenco non esaustivo di sostanze delle quali è vietato lo scarico in pubblica fognatura:
 - a) idrocarburi alifatici e aromatici e loro derivati in genere e, comunque, sostanze liquide o solide, in soluzione o in sospensione, che possano determinare condizioni di infiammabilità o esplosività a danno del sistema di fognatura;
 - b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivati da oli da taglio o altre sostanze che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
 - c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali ad esempio: ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;

- d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altri reflui, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo dell'impianto pubblico di depurazione;
- e) reflui aventi caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture e gli impianti fognari o di pericolosità per il personale addetto;
- f) reflui aventi temperature tali da amplificare gli effetti di corrosività e pericolosità di cui alla precedente lettera f);
- g) reflui aventi caratteristiche tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra 10 e 38 °C., possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- h) ogni sostanza classificabile come rifiuto ai sensi della vigente normativa (es. quali farine fossili esauste, ecc ...);
- i) spurghi di fognature private;
- j) fanghi, residui solidi o semisolidi provenienti da processi di sedimentazione e depurazione di scarichi idrici, da processi di depurazione di gas, di fumi e altri scarichi atmosferici, nonché direttamente da processi produttivi;
- k) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali o l'ambiente, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 230/95, e successive modificazioni;
- l) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per il personale addetto ai servizi di fognatura e depurazione.
3. Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge, l'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Gestore, dei danni causati a persone e cose, ai sensi del Codice Civile.

Art. 15 - Impianti di pretrattamento

1. Il titolare dello scarico è responsabile degli impianti di pretrattamento/depurazione e deve garantire la massima efficienza del manufatto, effettuando le necessarie operazioni di autocontrollo e manutenzione delle parti dello stesso, a sue spese.
2. Il titolare dello scarico dovrà dare comunicazione immediata al Gestore di qualsiasi guasto, intervento manutentivo e/o altri eventi eccezionali che abbiano compromesso la piena funzionalità del manufatto. Il Gestore ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del disservizio, al fine di prevenire o contenere eventuali possibilità di inquinamento.
3. Il fermo di tali impianti per lavori di manutenzione deve essere preventivamente comunicato al Gestore. Oltre la comunicazione sarà prodotta al Gestore una sintetica nota nella quale sono indicati gli interventi previsti per il ripristino della funzionalità dell'impianto.
4. Le caratteristiche dei dispositivi di pretrattamento delle acque reflue industriali da adottare si differenziano in funzione del tipo di fognatura e delle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reflue e vengono valutati in sede di autorizzazione.
5. Per situazioni particolari, ove sia tecnicamente accertata l'impossibilità di collocare manufatti di pretrattamento o vasche di stoccaggio dei reflui, sarà cura del Gestore, sentita l'Autorità d'Ambito, valutare eventuali deroghe all'installazione di detti manufatti. La valutazione di concedere eventuale deroga sarà funzionale alla reale capacità depurativa dell'impianto e al

raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico come da PTA.

Art. 16 - Controllo degli scarichi

1. Il Gestore, avvalendosi di proprio personale o di personale tecnico esterno espressamente incaricato, esercita le funzioni di vigilanza e controllo, anche ai fini tariffari.
2. Il Gestore, incaricato del controllo, è autorizzato in qualunque momento a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.
3. Gli incaricati delle funzioni di vigilanza e controllo, dovendo accedere in proprietà privata, sono tenuti a esibire il documento di riconoscimento loro rilasciato dal Gestore.
4. L'utente, al momento della presentazione della domanda di allacciamento o di autorizzazione ovvero in caso di modificate condizioni dell'allacciamento/autorizzazione in essere, deve adeguatamente informare gli operatori del Gestore circa i rischi presenti sul sito dell'attività produttiva e relativi alle diverse fasi di lavorazione.
5. L'accesso degli incaricati ai luoghi di produzione è ammesso unicamente per gli scopi per i quali è stato disposto, fermo restando l'obbligo di osservare le norme sulla sicurezza per il trattamento dei dati personali e con riguardo alle esigenze dei processi produttivi e dell'organizzazione del lavoro. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte dalla riservatezza d'Ufficio, possono essere archiviate in data-base (numerici, cartografici, fotografici ecc.), elaborate e all'occorrenza divulgate quando trattasi di dati ambientali da/per Soggetti autorizzati (Ato, Gestore, Organi di controllo) ed esclusivamente per le finalità istituzionali.

Art. 17 - Punti di controllo - Installazione di strumenti di misura e controllo

1. Prima del recapito in fognatura, le acque reflue industriali devono essere condotte a un pozzetto di ispezione idoneo per il prelievo di campioni e la misurazione dello scarico.
2. Il pozzetto d'ispezione deve essere ubicato prima dell'immissione in pubblica fognatura e posto in un luogo sempre accessibile dal Gestore per l'attività di controllo visivo e per i campionamenti.
3. Resta salva la facoltà del Gestore di indicare l'installazione di ulteriori pozzetti di ispezione o quant'altro necessario al prelievo di campioni rappresentativi dell'omogeneità degli scarichi o per consentire la misurazione e il controllo quali-quantitativo degli scarichi provenienti dal processo produttivo e/o delle acque di raffreddamento.
4. Tutti gli scarichi industriali devono essere dotati di un misuratore di portata. E' ammessa una deroga, valutata dal Gestore in relazione alla qualità dello scarico, per volumi scaricati inferiori a 1.000 mc/anno.
5. Il misuratore di portata è installato dal Gestore, che provvede ad apporre adeguati sigilli, a spese del titolare dello scarico. Al Gestore è garantito l'accesso in qualunque ora e giorno dell'anno per l'attività di controllo.
6. Nel periodo di mancata registrazione degli scarichi è conteggiato all'Utente il volume medio

riscontrato nei periodi precedenti.

7. Gli Utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto e scaricano nella pubblica fognatura senza misuratore di portata, sono tenuti all'installazione e al buon mantenimento di strumenti di misura delle acque prelevate che hanno per recapito la pubblica fognatura. I contatori sui pozzi devono essere installati a cura e spese degli utenti, a seguito di preventivi accordi con il Gestore, che ne verifica l'idoneità tecnica e procede all'apposizione del sigillo di controllo.
8. Il Gestore potrà installare, a sua cura e spese, un campionatore in automatico della qualità delle acque scaricate al quale verrà garantito l'accesso in qualunque ora e giorno dell'anno, fermo restando quanto previsto all'Art. 11 per le sostanze pericolose.

Art. 18 - Modalità di controllo degli scarichi industriali

1. Durante i controlli potrà essere eseguito il prelievo di un campione dello scarico significativo ai fini della verifica dei limiti di emissione. Un rappresentante della Ditta ha diritto di assistere al prelievo.
2. Il campione, di norma, sarà medio composito ovvero deriverà da più prelievi a intervalli variabili rappresentativi del ciclo produttivo (di norma nell'arco di 3 ore). In casi particolari, che il Gestore è tenuto a motivare e di cui sarà data evidenza nel verbale di campionamento, è consentito, in alternativa, un prelievo istantaneo.
3. Tale campione sarà suddiviso in più aliquote in recipienti adeguatamente sigillati, uno dei quali verrà consegnata al titolare dello scarico, il resto sarà avviato all'analisi da parte del Gestore. Le aliquote dovranno essere significative di ogni componente analizzata.
4. Il campionamento e l'analisi dovranno essere effettuati nel rispetto della vigente normativa e secondo le procedure indicate nell'autorizzazione rilasciata dal SUAP.
5. Per tutte le operazioni effettuate, dovrà essere redatto apposito verbale che sarà lasciato in copia al titolare dello scarico, o suo delegato, nel quale s'indicherà la data e il luogo di esecuzione delle analisi, per consentire al medesimo di presenziare alle stesse, personalmente o mediante un tecnico di fiducia.
6. Il Gestore dovrà provvedere ad inviare all'utente i risultati delle analisi entro 30 giorni dalla comunicazione del laboratorio. Nel caso di superamenti, al fine di consentire all'utente di porre in essere adeguate azioni correttive, i risultati dovranno essere tempestivamente comunicati a mezzo e-mail all'utente.
7. Il Gestore è tenuto ad organizzare un adeguato servizio di video ispezione dei collettori al fine di accertarne la conformità tecnica e porre in essere le azioni per eliminare eventuali infiltrazioni di acque parassite ed altresì verificare l'assenza di scarichi non autorizzati.
8. Qualora il Gestore verifichi la presenza di scarichi non autorizzati inviterà l'Utente a regolarizzare immediatamente la posizione presentando apposita domanda di autorizzazione corredata dalla documentazione necessaria e predisponendo idoneo pozzetto per l'installazione del misuratore d'utenza ovvero inviterà l'Utente a provvedere immediatamente alla chiusura dello scarico. Si rimanda all'Art. 20 per l'applicazione delle sanzioni.

Art. 19 - Applicazione della tariffa

1. Per le utenze assimilate alle domestiche il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata e scaricata in fognatura.
2. Per le utenze industriali il volume da considerare è quello rilevato dall'apposito misuratore allo scarico. In mancanza di apposito misuratore si considera, come per le utenze assimilate alle domestiche, un volume pari al cento per cento del volume di acqua fornita a cui si aggiunge quella prelevata da pozzi privati e/o altre fonti e scaricata in fognatura.
3. Nel caso di acqua prelevata da pozzi e scaricata in fognatura l'Utente dovrà installare idoneo contatore sul/i pozzo/i e/o su approvvigionamenti diversi le cui letture dovranno essere comunicate al Gestore nella denuncia annuale, da effettuarsi entro il 31 marzo. E' facoltà del Gestore rilevare periodicamente i volumi da assoggettare a tariffa e procedere alla fatturazione.
4. In considerazione del fatto che la potenzialità degli impianti è limitata e quindi che il Gestore impegna, per l'utente, l'impianto per una quota dedicata, è consentita l'applicazione agli industriali di un minimo fatturato annuo.

Gli utenti possono scaricare quote superiori al minimo impegnato, nella misura del 20%, previa comunicazione al Gestore. Per eccedenze superiori l'utente deve ottenere il nulla osta del Gestore in merito alla verifica della capacità dell'impianto.

Nell'attribuire le quote eccedenti il Gestore dovrà dare priorità alle Aziende che scaricano reflui qualitativamente meno impattanti sull'impianto. Annualmente il Gestore dovrà rendicontare in merito alle deroghe assegnate.

Il volume eccedente il minimo impegnato è fatturato secondo le indicazioni del misuratore.

5. L'utente industriale è tenuto a giustificare al Gestore la differenza tra volume fornito dall'acquedotto, volume complessivo approvvigionato e volume scaricato. In mancanza di giustificazione la differenza è considerata uso assimilato a quello civile e pertanto assoggettata alla tariffa di fognatura e depurazione uso domestico.
6. Gli scarichi assimilabili ai domestici sono assoggettati alla tariffa determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 3 ter del D.Lgs 152/2006 ed smi; tale tariffa sarà determinata in base alle caratteristiche comunicate tramite la scheda di cui all'art. 5, comma 2 del presente regolamento, ed approvata dall'Organo competente.

Art. 20 - Sistema sanzionatorio e penalità

1. Previo accertamento e contestazione anche da parte del personale del Gestore le sanzioni amministrative e pecuniarie, previste dalla legge, saranno irrogate, introitate e destinate ai sensi del comma 3 dell'articolo 58 della L.R. 44/2000.
2. Si rimanda a quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e smi (art. 128 e successivi) per l'attività di controllo degli scarichi e l'applicazione delle sanzioni.
3. Nei seguenti casi si applica quanto previsto all'art. 130 del D. Lgs. 152/2006 e smi, in relazione alla gravità dell'infrazione ed alla reiterazione della stessa:
 - mancato rispetto dei limiti di accettabilità da parte dell'Utente;




- mancata osservanza delle norme e prescrizioni tecniche indicate e previste dal presente Regolamento o delle clausole dell'autorizzazione o del contratto di Utenza;
 - immissioni vietate e/o che possono comportare danni alle infrastrutture fognarie e/o di depurazione del Gestore;
 - mancata osservanza di prescrizioni tecniche impartite per iscritto, anche successivamente all'autorizzazione;
 - inadeguata gestione degli impianti di pretrattamento, dell'allacciamento e degli strumenti di misura.
4. Nei suddetti casi, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle disposizioni di legge, il Gestore può chiedere il risarcimento degli eventuali danni cagionati.
 5. E' possibile la sospensione dell'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali anche nei casi di morosità dell'Utente protrattasi per oltre 60 giorni dalla scadenza della fattura, previo sollecito scritto con un ulteriore preavviso di 30 giorni. Se l'utente non provvede al pagamento entro 6 mesi dalla scadenza della fattura, al fine di rendere disponibile la quota di impianto dedicata all'utente per altri reflui da trattare, il Gestore potrà richiedere al SUAP la revoca dell'autorizzazione.
 6. Durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione allo scarico e/o a seguito della revoca, non devono essere effettuati scarichi di acque reflue nella rete fognaria, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme di legge.
 7. L'autorizzazione decade di diritto in caso di cessazione dello scarico e/o dell'attività dell'insediamento produttivo.

Art. 21 - Reclami

1. Per la materia dei reclami si rinvia alla Carta del Servizio Idrico Integrato valida per ciascun Ato.
2. Ogni comunicazione degli Utenti al Gestore, deve essere inoltrata in forma scritta, per posta, posta elettronica o direttamente presso le sedi territoriali. Ogni altro tipo di comunicazione (es. al personale del Gestore) rimane priva di qualsiasi valore probatorio in merito ad eventuali contestazioni inoltrate dall'Utente.
3. Le Ato 4 Cuneese, 5 Astigiano Monferrato e 6 Alessandrino sono a disposizione degli Utenti per la segnalazione di qualsivoglia malfunzionamento nell'erogazione del Servizio.



Art. 22 - Disposizioni finali


1. Il Gestore garantisce che il trattamento dei dati personali forniti, ovvero acquisiti nell'ambito della propria attività, si svolgerà sempre nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale, anche quando si tratti di comunicazioni ed invio (anche all'estero) dei dati stessi, nei limiti e per gli scopi previsti dalla Legge.
2. Tutti i dati dovranno essere raccolti e registrati, dal Gestore, secondo correttezza per le finalità sopra indicate, e trattati con l'ausilio di sistemi informatici e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali scopi. E' cura del Gestore far accedere a tali trattamenti solo personale competente a ciò abilitato, nonché utilizzare dati esatti ed aggiornati, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

- 
3. Il Gestore ha l'obbligo di rispettare e far rispettare il presente Regolamento.
 4. Contestualmente alla stipula del contratto, all'Utente verrà consegnata copia, per estratto, del presente Regolamento. L'Utente potrà richiedere la copia integrale del Regolamento.
 5. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.
 6. Il Gestore non assume alcuna responsabilità per controversie relative a rapporti intercorsi o intercorrenti tra gli Utenti e altri soggetti terzi.
 7. Il presente Regolamento, specifico per il Bacino del Belbo, integra e prevale, laddove in contrasto e per quanto di propria competenza, sulle altre regolamentazioni già esistenti per gli Ato 4, 5 e 6.
 8. I Gestori definiscono annualmente una relazione che tratti le seguenti tematiche:
 - a) funzionalità degli impianti di depurazione;
 - b) nuovi scarichi/rifiuti accettati e trattati;
 - c) deroghe assegnate in base a quanto stabilito al comma 4 dell'art. 19.
 - d) attività di controllo svolta nell'anno precedente su scarichi industriali ed assimilati. I Gestori sono tenuti a verificare annualmente almeno il 30% degli utenti industriali allacciati alla rete fognaria, seguendo un programma dei controlli che preveda il criterio della rotazione tra tutte le utenze produttive. Dovranno essere esplicitati:
 - n° di scarichi controllati e localizzazione geografica degli stessi;
 - n° campioni effettuati e periodicità degli stessi;
 - risultanze complessive delle analisi degli scarichi;
 - volumi di scarico delle utenze industriali.

Detta relazione sarà messa a disposizione ogni anno, entro il 30 giugno dell'anno successivo, sui siti dei Gestori, delle Autorità d'Ambito e sul sito del Contratto di Fiume Belbo e illustrata in sede di riunione del Tavolo Tecnico istituito in attuazione della linea di azione I del Piano di Azione del Contratto di Fiume nonché in sede di Assemblea di Bacino.

9. In fase di rilascio di nuove autorizzazioni, il Gestore dovrà verificare che l'impianto di depurazione mantenga un fattore di sicurezza della capacità depurativa in grado di assorbire i carichi dovuti ad eventi eccezionali. Le risultanze di tali verifiche dovranno essere inviate alle Ato, alle Province ed alla Segreteria Tecnica del Contratto di Fiume.
10. I lavori di collegamento sulla rete fognaria pubblica sono esclusivamente realizzati dal Gestore del servizio di fognatura.





PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 18.08.2000, N. 267

OGGETTO: REGOLAMENTO DI UTENZA E CONDIZIONI DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE CHE RECAPITANO NEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI DEPURAZIONE DEL BACINO DEL BELBO – AI24BELBO – APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
FAVOREVOLE



Il Direttore dell'Autorità d'Ambito n. 5

[Handwritten signature]

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Prof. Vincenzo Gerbi

[Handwritten signature]



Il Verbalizzante
Dott. Gennaro Pugliese

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della Convenzione, mediante affissione all'Albo Pretorio Informatico dell'Autorità d'Ambito dal giorno 15.08.2016 e per quindici giorni consecutivi.



L'Incaricato
Dott. Gennaro Pugliese

[Handwritten signature]

Asti 14.08.2016